



STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 434 CPC

Per **RITA ACCORDINO** (C.F. CCRRTI83M43F158E) nata a Messina il 3 agosto 1983 e residente a Gioiosa Marea in via Nazario Sauro n. 2/A rappresentata e difesa dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri (BRS STT 66 S53 D612 T - isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato digitalmente ex art. 16-sexies DL. 179 del 2012 all'indirizzo PEC sopra indicato e presso il suo studio in Firenze, Via Duca D'Aosta, 5 come da mandato in calce al presente ricorso

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (da ora MIM) (cf. 80185250588) GIA' MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, nella persona del Ministro pro tempore in carica, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

AVVERSO E PER LA RIFORMA INTEGRALE

della **Sentenza del Tribunale Di Firenze - Sezione Lavoro n. 54/2023** depositata il 24.01.2023, non notificata da controparte, resa a conclusione del giudizio di I grado RG 6144/2021, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellante ha così deciso: *"Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza rigettata o assorbita, così dispone.*

- *Rigetta il ricorso;*
- *Nulla sulle spese"*

per l'effetto, per il conseguimento accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado che qui si riportano pedissequamente *"Tanto premesso, la signora Accordino dr.ssa Rita*

R I C O R R E





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

all'Ill.mo Giudice, affinché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 414 cpt ,previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Illustrissimo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,

ACCOGLIERE

il presente ricorso, previa disapplicazione del decreto impugnato in parte qua attribuisce un punteggio differente a seconda che il servizio militare sia stato svolto in costanza di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione di appartenenza, ovvero sia stato svolto in periodo antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione, e per l'effetto,

ORDINARE

la modifica delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA ,per quanto riguarda i collaboratori scolastici attribuendo un punteggio di 15,25 e ricollocando la ricorrente al 364° posto in graduatoria; per quanto riguarda invece la graduatoria di assistente amministrativo, attribuendo un punteggio di 18,80 e ricollocando la ricorrente al 217° posto.

Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre Iva 15% e cpa, disponendo la distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.

***In via istruttoria:** assumersi, se del caso, ove il giudicante non ritenga sufficientemente provata la pretesa di parte ricorrente, sommarie informazioni e disporsi nei confronti delle resistenti amministrazioni-anche in ossequio al principio di vicinanza della prova-il deposito di atti e documenti richiamati in parte narrativa e o di quanto altro ritenga necessario, in particolare del fascicolo contenente la documentazione relativa alla ricorrente, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento*





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dalla ricorrente. In particolare, ex art. 2110 c.p.c., si richiede l'acquisizione della domanda di partecipazione al concorso in originale, nonché l'acquisizione delle graduatorie di merito sia per i collaboratori amministrativi che per il personale di segreteria."

FATTO

Con ricorso ex art. 409 cpc e ss. la sig.ra **ACCORDINO RITA** (da ora appellante) conveniva in giudizio l'Amministrazione Scolastica appellata, deducendo quanto segue:

- 1) di aver depositato in data 10 settembre 2021 ricorso ex art. 669 cpc e 700 cpc con il quale chiedeva, previa integrazione del contraddittorio a tutti gli iscritti nelle graduatorie definitive di circolo e d'istituto relativa al personale ATA, profilo assistenti amministrativi che il Tribunale ordinasse in via d'urgenza la modifica delle graduatorie nei termini sopra indicati.
- 2) che il Tribunale di Firenze, con ordinanza di data 24 settembre 2021 rigettava il ricorso d'urgenza ritenendo che la previsione normativa di cui all'articolo 569 comma tre del decreto legislativo numero 297/ 94 e l'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, non lasciassero spazio all'interpretazione estensiva propugnata dalla ricorrente che pertanto doveva essere rigettata;
- 3) che per tale motivo la Sig.ra Accordino proponeva ricorso ex art. 414 cpc sostenendo di aver presentato domanda per partecipare alla costituzione di specifiche graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per titoli- ai sensi dell'articolo cinque del regolamento approvato con decreto del ministero della pubblica istruzione il 13 dicembre 2000 numero 430-per Il personale ATA, sia come collaboratore scolastico che come assistente amministrativo nell'ambito territoriale per la provincia di Firenze.





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

- 4) che nella domanda de qua l'appellante specificava, tra gli altri punteggi posseduti, di avere prestato servizio civile, equiparato a tutti gli effetti al servizio militare, per 10 mesi, non in costanza di rapporto di lavoro;
- 5) che ad avviso della odierna appellante, pertanto, la stessa avrebbe avuto diritto ad un punteggio massimo di sei punti, ove il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego **fosse stato equiparato a quello svolto in costanza di rapporto di impiego**. In tal caso avrebbe dovuto trovare applicazione la tabella "B-titoli di servizio" al punto 7.1 che prevede che per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio, il punteggio o debba essere 0,50, e non 0,05, come previsto invece dal punto 9 della medesima tabella;
- 6) che, invece, leggendo **le Avvertenze nell'Allegato A al DM n. 50/2021, di cui si chiede la disapplicazione**, il servizio militare di leva (*nonché i servizi sostitutivi assimilati per legge, quale quello di lettorato ed attività extrascolastica in favore dell'unione italiana dei ciechi*), secondo il Ministero, detto servizio era valutabile solo se prestato in costanza di nomina;
- 7) che in difetto di nomina sarebbe stato valutato come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali e quindi avrebbero dovuto essere assegnati solo punti 0,6 in luogo di 6 punti;
- 8) che sulla questione si era pronunciata favorevolmente la Corte di Cassazione con ordinanza depositata il 31 maggio 2021, confermando un orientamento ormai costante (Cass. n. 5679/2020).
- 9) che il principio del riconoscimento del servizio militare era enunciato a chiare lettere nel Testo Unico della Scuola (D. Lgs. n. 297/1994) che -per quanto riguarda i docenti – all'art.485, comma 7, dispone: "*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*". Analoga disposizione è contenuta nell'art. 569, comma 3, per quanto riguarda il personale ATA.





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

10) che la dottoressa Accordino aveva prestato servizio civile per 10 mesi e, come previsto dall'allegato A/1 al citato decreto impugnato, alla stessa sarebbe spettato un punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio militare, per cui avrebbe dovuto spettarle il corretto punteggio di 5,00 anziché esserle stato quantificato globalmente quello inferiore di 0,50;

11) che applicando correttamente il principio della equiparazione, alla odierna appellante avrebbe dovuto essere assegnato il punteggio complessivo di 18,80 relativamente alla graduatoria di assistente amministrativo nella quale si sarebbe dovuta collocare utilmente al 217° posto in luogo del 603.

Per quanto, invece, attiene la graduatoria relativa ai collaboratori scolastici, alla stessa si sarebbe dovuto assegnare un punteggio di 15,25 nella quale si sarebbe dovuta collocare utilmente al 364° posto in luogo del 1074.

12) che secondo costante giurisprudenza di merito (sentenza C.A. dell'Aquila di data 4 marzo 2021) ed il sopra ricordato giudizio di legittimità (corte di cassazione, lavoro, 31 maggio 2021, numero 5679 /2020) i due servizi debbono essere equiparati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

13) che diversamente operando la odierna appellante eccepiva una disparità di trattamento ed irragionevolezza della interpretazione ministeriale in ordine alla non equiparazione del servizio militare svolto in costanza o meno di rapporto di lavoro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La odierna appellante depositava il ricorso de quo dinanzi all'intestato Tribunale che lo assegnava al Dott. Nuvoli, Presidente della Sezione Lavoro che era sostituito poi dalla Dott.ssa Fraccalvieri. Il ricorso dopo vari rinvii era deciso da quest'ultima in data 24.01.2023 con sentenza n. 54/2023 registrata in data 25.01.2023.





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

Così riassunta la domanda giudiziale, il Ministero non si costituiva ed all'udienza del 26.04.2022 il giudice verificata la correttezza della notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dichiarava la contumacia. La odierna appellante procedeva con la notifica per pubblici proclami, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, sia con riferimento alla graduatoria ATA-profilo assistenti amministrativi che a quella relativa al profilo dei collaboratori scolastici.

Successivamente, all'udienza di comparizione del 24.01.2023 era discussa la causa ed all'esito il Tribunale lo rigettava con **la sentenza n. 54 del 24.01.2023** che si impugna.

DIRITTO

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Accordino in riforma della sentenza n. 54/2023 impugnata formula i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

CAPIS DELLA SENTENZA N.54 DEL 2023 IMPUGNATA

La sentenza è impugnata nelle parti in cui afferma che:

1. “Ebbene, la medesima questione giuridica oggetto della presente controversia è già stata trattata e decisa dall'intestato Tribunale in una fattispecie analoga, con motivazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Il ricorrente chiede la disapplicazione del decreto ministeriale nella parte che qui interessa, sostenendo che l'atto amministrativo viola il diritto - riconosciuto dall'art. 20 della l. 958 del 1986 e art. 485 comma 7 dlvo 297/94 - alla piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina. La domanda è infondata. La cornice normativa nella quale si inquadra la fattispecie concreta è la seguente. Con riguardo al personale A.T.A l'art 569 comma 3 del D.lgs. n. 297/94 (l'art 485 comma 7 dlvo 297/94 citato in ricorso riguarda il personale docente) afferma la computabilità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

*servizio civile sostitutivo di quello di leva". L'art. 2050 del d. lgs. 66/2010 (che ha sostituito –
previa abrogazione- l'art 20 della l. 958 del 1986 invocato dal ricorrente), stabilisce, al comma 1
che "i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici
concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati
negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della
valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle 4 pubbliche amministrazioni è da considerarsi a
tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di
rapporto di lavoro". Il DM 50/21, ai fini della valutazione del servizio militare e civile prestato dai
soggetti presenti in graduatoria stabilisce: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo
reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle
dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle
amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di
leva" (cfr avvertenze tab A allegata al decreto). Il decreto, quindi, prevede: A) La computabilità del
servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in
applicazione dell'art 569 comma 3 del D.lgs. n.297/94); B) La piena equiparazione del servizio
militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 d. lgs. 66/2010); C) La distinzione tra
servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto - equiparati al servizio effettivo
reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. lgs. 66/2010) - e
servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto - equiparati al servizio reso alle
dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d.lgs.
66/2010). Da quanto detto emerge che la pretesa avanzata dal ricorrente e cioè il diritto alla piena*





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria. Tanto basta a motivare il rigetto” (cit. Tribunale di Firenze, S.L., sentenza n. 36/2023).” (pag. 3 capo 7).

2. “ I precedenti di legittimità citati da parte ricorrente in ricorso e prodotti all’udienza di discussione, sono, invece, relativi alla diversa questione della valutabilità (in precedenza esclusa dall’amministrazione), ai fini dell’inserimento o aggiornamento delle graduatorie (ad esaurimento), del servizio militare o civile non prestato in costanza di lavoro (essendo stato, al contrario, nel caso in esame, il predetto titolo 5 valutato, come servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali, con attribuzione del relativo punteggio). (pag. 4- capo 9)”.

3. “Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria” (pag. 5- ultimo capo prima della statuizione delle spese).

DIRITTO

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Accordino in riforma della sentenza n. 54/2023 impugnata formula i seguenti

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

1) ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI DISPARITA’ DI TRATTAMENTO EVIDENZIATI NEL RICORSO DI PRIMO GRADO SIA CON RIFERIMENTO ALLE CIRCOSTANZE DI DIRITTO NARRATE CHE AGLI ELEMENTI DI DIRITTO.

Il Tribunale di Firenze ha negato il diritto al riconoscimento in favore della odierna appellante ricorrente del maggior punteggio per avere la medesima prestato servizio civile non in costanza di nomina. Tale convincimento però non è motivato e ricalca un precedente dello stesso Tribunale di cui estrapola un passo.





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

La odierna appellante nel ricorso introduttivo, però, davanti all'intestato Tribunale aveva dedotto sulla disparità di trattamento e sulla irragionevolezza della interpretazione ministeriale in ordine alla non equiparazione del servizio militare svolto in costanza o meno di rapporto di lavoro ed all'uopo aveva citato precedenti giurisprudenziali non perché l'intestato Tribunale dovesse "appiattirsi" su tali orientamenti, ma come spunti affinché "*res melius perpensa*" rispetto al rigetto della domanda cautelare, verificasse come ad esempio la Corte d'Appello dell'Aquila in data 4 marzo 2021 ricalcando un precedente autorevole della Suprema Corte di Cassazione del 31 maggio 2021, numero 5679 /2020) affermavano come i due servizi dovessero essere equiparati ai fini dell'attribuzione del punteggio. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, sulla quale il Tribunale non ha preso posizione aveva infatti affermato: "*Deve pertanto essere disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento...*" ed aggiungendo che *...''ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro, che è illegittima l'interpretazione data dal Ministero (e confluita nell'art. 6, comma 2 del D.M. 44/2001) secondo la quale si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato nelle graduatorie ad esaurimento....''*. Del resto il Tribunale di Spezia, con sentenza numero 39 del 2021 depositata in data 28 gennaio 2021 che il Tribunale di Firenze non menziona, ha riconosciuto la fondatezza della domanda del ricorrente motivando per relazione con esclusivo richiamo all'ordinanza della Suprema Corte n. 5679 del 2 marzo 2020. Tale principio non può che essere applicato anche nel caso di specie essendo palese la disparità di trattamento tra coloro i quali





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

hanno svolto il servizio di leva in costanza di rapporto di lavoro e quelli che lo abbiano svolto prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

**2) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20 LEGGE 958/86-VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 62
LEGGE 312 /1980-VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 485, COMMA SETTE, DECRETO
LEGISLATIVO 297 /1994-NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SU
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IDENTICHE A QUELLE DE QUO ED IN
PARTICOLARE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO NUMERO 4343/ 2015.**

Con riferimento, poi al secondo motivo di censura, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del Lavoro, lo ha ritenuto assorbito nel rigetto del primo motivo e quindi non lo ha esaminato. Invero, la odierna appellante, nel ricorso introduttivo di I aveva sostenuto la violazione dell'articolo 20 legge 958/86, dell'articolo 62 della L. /1980, dell'art. 485, comma sette del Dl.vo 297 /1994 sotto il profilo della violazione da parte dell'Amministrazione Scolastica appellata di giudicati su disposizioni regolamentari identiche a quelle de quo ed in particolare al giudicato formatosi a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato numero 4343/ 2015. Infatti avuto riguardo a detti motivi di censura occorre rilevare quanto segue. L'articolo 84 del d.p.r. 417 /1974 prevedeva che il servizio militare di leva reso con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza fosse da valutare nella stessa carriera agli effetti di cui al precedente articolo 81 come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. Con ciò riconducendo la fattispecie al solo personale docente. Con la riforma del servizio militare di leva di cui all'articolo 20 della legge 958/86, la norma ha previsto che il servizio di leva fosse valutato come servizio utile anche se prestato non in costanza di impiego o di servizio.





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'articolo 62 della Legge 11 luglio 1980, numero 312-nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato che prevede al capitolo *“valutazione il servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze”* testualmente quanto segue: *“ il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente”*. Il tenore della norma è chiaro: il servizio militare deve essere valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze del personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine grado e delle istituzioni educative e quindi anche in favore del personale ATA. Circa il fatto che detto servizio militare (quindi valutabile anche in favore del personale ATA) sia valutabile anche se prestato non in costanza di nomina, si evince in modo inequivocabile da quanto previsto dall'articolo 485, comma sette, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

A norma del citato comma sette dell'articolo 485 del TU delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti *“... Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti...”*. In seguito il DM 201 /2000 in tema di *“regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente educativo ai sensi dell'articolo quattro della legge 3 maggio 1999 numero 124. Ha stabilito che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento, purché prestati dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso*





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

all'insegnamento medesimo ed ancora "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico".

Tale norma deve essere integrata con l'articolo 541 comma secondo del decreto citato nel quale è dato leggere: *"per quanto non previsto nel presente capo al personale si applicano in quanto compatibili le norme del presente testo unico riferito ai docenti di ruolo"*, applicabile analogicamente anche al personale non docente.

Tale interpretazione trova fondamento nella disposizione di cui all'articolo 52 secondo comma della Carta Costituzionale, secondo la quale: *"il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nell'esercizio dei diritti politici..."*. Tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare i diritti inerenti a tutti i cittadini. Dunque la Carta Costituzionale, ha espresso un concetto cardine generale e universalmente applicabile, non differenziando a seconda del lavoro che il chiamato alle armi avrebbe dovuto compiere e pertanto non ha individuato le diverse tipologie lavorative e il servizio militare viene computato come anzianità di servizio anche se prestato prima della instaurazione del rapporto di impiego così come previsto dal decreto legislativo 297 del 1994.

Il Consiglio di Stato con sentenza numero 2151 del 9 aprile 2018 ha affermato che: *"la sezione non può che ribadire il proprio più recente orientamento, secondo cui il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie d'esaurimento... l'articolo 485, comma sette del decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297 prevede che il servizio militare di leva sia valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione..."*. Del resto in base a tali principi la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittima la previsione





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

contenuta nel dm 50/2021 di un diverso punteggio da attribuire a coloro che avevano svolto il servizio militare di leva durante il rapporto di lavoro scolastico oppure prima del suo inizio (Cons. di Stato 1720, 3286 e 7383/2021) e vale la pena di rilevare come non sia condivisibile non essendo possibile introdurre con una normativa regolamentare, una deroga alla previsione di legge che impone una valutazione del servizio militare di leva obbligatorio omogenea in ogni settore (art. 2050 co. 1 D. Lgs. 66/2010) e quindi, in misura non inferiore a quanto previsto per quello prestato in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 co. 2 cit.), previa disapplicazione di quanto previsto al punto A delle “avvertenze” del dm. 50/2021, dev’essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio di 5 punti per il servizio militare di leva prestato, con la conseguente condanna dell’amministrazione alla correzione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2021- 2024.

Sul punto si depositano precedenti recenti, in termini come ad esempio la sentenza n. 155 del 2023 pubblicata in data 29.06.2023 dal Tribunale di Como.

Tali principi di diritto non possono che essere considerati nel ricorso in esame che pertanto dovrà essere accolto.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nella spiegata qualità, chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro. Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

previa disapplicazione del provvedimento che ha disposto il punteggio inferiore alla odierna appellante, nonché di ogni eventuale provvedimento di diniego rispetto alle richieste proposte dall’appellante e/o di altro provvedimento lesivo del diritto della medesima, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente Accordino alla modifica ex tunc delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del





STUDIO LEGALE MAUCERI

AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI

Via Duca D'Aosta 5 - 50129 FIRENZE

Tel: 055577840 Fax: 055588820

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it

personale ATA della provincia di Firenze 2021-2023, per quanto riguarda i collaboratori scolastici attribuendole un punteggio di 15,25 e quindi collocandola in posizione 364, e con riferimento al profilo di assistente amministrativa attribuendole un punteggio di 18,00 e ricollocando la ricorrente al 217 posto per l'effetto **ORDINARE** alle Amministrazioni convenute di provvedere alla modifica de qua avendo cura di pubblicare on line il decreto di avvenuta modifica con trasmissione dell'avvenuta pubblicazione alle istituzioni scolastiche della provincia di Firenze oltre che su istanze on line.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara sin d'ora anticipataria.

In via istruttoria:

Si producono, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti citati in atti e l'allegata giurisprudenza in termini:

1. Sentenza del Tribunale di Firenze n. 54 /23 appellata
2. Copia informatica del ricorso di I grado
3. Copia informatica del fascicolo di I grado
4. Delibera COA di Firenze- Gratuito Patrocinio del 24.05.2023
4. Giurisprudenza in termini

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile che la controversia verte in materia di IMPIEGO PUBBLICO e che la ricorrente beneficia dell'esenzione dovuta al Gratuito patrocinio, come da delibera che si allega.

Firenze, 21 luglio 2023

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

